

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

BCC DEL GARDA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE”

Parte Generale

Approvato Consiglio di Amministrazione in data:
27 / 02 / 2024

Tipo Documento	REG - Regolamento
Processo	G.00-Governo Base
Codifica	BVV-REGINT-005-R01
Data di riferimento	20/02/2024
A cura di	Organismo di Vigilanza
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	27/02/2024

INDICE

1.	Principali definizioni	4
2.	Principali riferimenti normativi	6
2.1	Principali Riferimenti Normativi Esterni	6
2.2	Principali Riferimenti Normativi Interni.....	7
3.	La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e la sua evoluzione	8
3.1.	Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231	8
3.2.	I reati presupposto.....	9
3.3.	Le sanzioni.....	9
3.4.	L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001.....	11
3.4.1.	Le previsioni del Decreto	11
3.4.2.	Cenni sulle linee guida categoriali	12
4.	Descrizione di BCC del Garda: assetto di governance e organizzativo.....	14
4.1	Descrizione della Banca di Credito Cooperativo.....	14
4.2.	Modello di Governance	14
4.3.	Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo	18
4.3.1	Ambiti di Direzione e Coordinamento	18
4.3.2	Contratti di servizio Infragruppo.....	19
5.	Il sistema di deleghe e procure	20
6.	Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione	21
7.	Il modello di organizzazione, gestione e controllo.....	21
7.1	La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento	21
7.2	Struttura e componenti del Modello.....	24
8.	Codice etico	26
9.	Sistema disciplinare.....	26
10.	L'organismo di vigilanza	27
10.1	La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti.....	27
10.2	I casi di ineleggibilità e decadenza.....	28
10.3	La durata dell'incarico e le cause di cessazione.....	28
10.4	Poteri e responsabilità	29
10.5	Il Regolamento dell'OdV	30
10.6	Il budget di dotazione	30
10.7	Flussi informativi e segnalazioni	31

11.	Aggiornamento e revisione del Modello 231	33
12.	Comunicazione, diffusione del modello e formazione.....	33
12.1	Comunicazione e diffusione del Modello.....	34
12.2	L'attività di formazione	34
13.	Catalogo dei reati presupposto.....	36

1. Principali definizioni

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **Gruppo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della BCC nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
- **Banca o BCC:** BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda soc. coop. a r.l.
- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo BCC Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di Direzione e Coordinamento di Iccrea Banca in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato (di seguito anche solo "BCC" o "Banche").
- **Contratto di Coesione (anche solo "Contratto"):** il Contratto sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, di cui all'art. 37-bis, comma 3, del TUB. Mediante tale Contratto di Coesione stipulato fra Iccrea Banca e le Banche Affiliate, e in linea con la normativa applicabile e le Disposizioni di Vigilanza sul Gruppo Bancario Cooperativo, la Capogruppo esercita attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle Banche Affiliate negli ambiti relativi al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in relazione al quale viene stabilito che la Capogruppo "definisce il modello organizzativo del Gruppo Bancario Cooperativo, mirando anche alla costante crescita dei livelli di efficienza operativa".
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iccrea.
- **Authorities:** Autorità pubbliche esercenti funzioni di istruzione, controllo e verifica, anche di rilievo settoriale come le Autorità di Vigilanza dell'ambito bancario e finanziario, in primis BEI/Banca d'Italia.
- **Codice Etico di Gruppo (anche solo "Codice Etico"):** il documento che racchiude i principi etici, valoriali e comportamentali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Organo Amministrativo:** il Consiglio d'Amministrazione, dotato dei necessari poteri tra cui, a titolo esemplificativo, il conferimento delle deleghe e dei poteri agli Esponenti Aziendali nonché l'approvazione, l'aggiornamento e/o la modifica del Modello 231.
- **Dipendenti:** tutti i collaboratori della Banca, apicali e sottoposti, aventi con la stessa un rapporto di lavoro¹.
- **Destinatari:** i Soci; (per quanto applicabile) gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari.

¹ Di ogni tipologia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i Dipendenti di società del Gruppo in distacco presso la BCC.

- **Decreto Legislativo n. 231/2001 (anche solo “Decreto” o “D.Lgs. 231/01”)**: il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
- **Modello (anche solo “Modello 231” o “Modello”)**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 adottato da parte della BCC.
- **Organismo di Vigilanza (o “OdV”)**: l’Organismo autonomo ed indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello adottato, nominato dall’Organo di Amministrazione della Società.
- **Pubblica Amministrazione (o “P.A.”)**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di “pubblici ufficiali” o di “incaricati di un pubblico servizio”.
- **Reati**: le fattispecie penali espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 come reati-presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo per illecito.
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento**: le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 23 del TUB sulle quali la Capogruppo esercita proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).
- **Terzi Destinatari**: soggetti, non legati alla Banca Affiliata da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della Banca Affiliata, quali ad es., i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, i collaboratori in virtù di contratto di servizi, agenti e intermediari, ecc.

2. Principali riferimenti normativi

2.1 Principali Riferimenti Normativi Esterni

BCC del Garda oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia.

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- D.Lgs. n. 385/1993, “*Testo Unico Bancario*”;
- D.Lgs. n. 58/1998, “*Testo Unico della Finanza*”;
- Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”;
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”;
- Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni “*Istruzioni di Vigilanza per le banche*”;
- D.Lgs. n. 231/07 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;
- Circolare Banca d'Italia del 10 marzo 2011, “*provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*”;
- D. L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 19 “*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*”;
- Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, “*Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati*”;
- D.Lgs. del 15 marzo 2023 n. 24 il cui articolo 23 che abroga, tra l'altro, i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 in materia di whistleblowing².

² Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. BCC del Garda rientra in questa fattispecie.

2.2 Principali Riferimenti Normativi Interni

Come previsto nel Contratto di Coesione e nel Regolamento di Gruppo, la Capogruppo: “Definisce le linee guida metodologiche per la definizione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01”, mentre le Banche Affiliate “Definiscono, ove adottati, i Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 anche tenendo conto delle linee guida metodologiche definite dalla Capogruppo”.

La BCC ha adottato un insieme di strumenti di *governance* (oggetto di verifica e adeguamento rispetto alla evoluzione del contesto normativo e delle prassi operative), periodicamente monitorati per verificarne il livello di applicazione. Tra essi, oltre al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, rilevano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Statuto;
- Codice Etico della Banca;
- Codice Etico di Gruppo;
- Poteri delegati;
- Regolamento Interno;
- Organigramma.

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, la Banca ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di settore.

Tutte le normative sono disponibili per le risorse aziendali nella intranet aziendale, esse sono costantemente aggiornate a cura della funzione Organizzazione mentre la funzione Risorse Umane cura la formazione relativa.

In particolare, le procedure approntate dalla Banca sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali.

Esse costituiscono il corredo informativo/normativo del sistema informatico adottato dalla BCC, messo a disposizione, mantenuto e aggiornato da una specifica società del Gruppo.

Inoltre, nel contesto del Gruppo BCC Iccrea, la BCC ha recepito, fra gli altri, i seguenti documenti³:

- Contratto di Coesione⁴;
- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea⁵;
- Linee Guida metodologiche per la definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 per le BCC;
- Whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 e Direttive di Indirizzo e Coordinamento del GBCI n. 1524_2023 e 1561_2023

³ L’elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo.

⁴ Stipulato tra la Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti.

⁵ Direttiva della Capogruppo del 9 aprile 2019 “Regolamento del Gruppo Iccrea e Politiche di Governo Societario”.

A tali documenti si aggiungono le normative emanate dalla Capogruppo e che la BCC ha recepito nelle materie aventi rilevanza 231/01⁶, come illustrati in dettaglio nella Parte Speciale del Modello Organizzativo 231. Tutta la normativa di Gruppo recepita dalla BCC è disponibile sulla intranet aziendale.

3. La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e la sua evoluzione

3.1. Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio⁷ degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. “**apicali**”)⁸;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. “**subordinati**”).

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*⁹ ed enucleata una

⁶ Fra tali normative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti: la gestione delle risorse umane, la gestione delle externalizzazioni, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità di vigilanza, gli adempimenti fiscali, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza, la sicurezza e la gestione delle informazioni, il ciclo passivo, l' antiriciclaggio, il market Abuse, le segnalazioni verso le autorità di vigilanza, il bilancio, le tematiche fiscali, le relazioni istituzionali e con soggetti terzi (es: media), la cybersecurity, la continuità operativa, la gestione del contenzioso legale, il whistleblowing ecc.

⁷ In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito”. Il vantaggio, invece, va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto) ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

⁸ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

⁹ Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.

responsabilità autonoma della persona giuridica.

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente (quest'ultimo nei casi espressamente previsti dalla legge) ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nell'interesse o vantaggio del medesimo Ente, e ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione** ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte dei suddetti soggetti.

Quanto ai soggetti destinatari di tale forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"¹⁰.

3.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)¹¹, meglio indicate nel successivo capitolo 13.

3.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)¹²;
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)¹³:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento

¹⁰ Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, CSM, CNEL).

¹¹ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

¹² È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

¹³ Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

- di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)¹⁴;
- iv. pubblicazione della sentenza¹⁵.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di Reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto.

¹⁴ La **confisca** - disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

¹⁵ La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Per quanto attiene al sistema disciplinare adottato da parte della BCC, si rinvia a quanto previsto in dettaglio nel Regolamento Disciplinare contenuto nell'Allegato 2 al presente documento.

3.4. L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001

3.4.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i Reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità**

dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello di organizzazione e gestione, del quale venga accertata l'adeguatezza ed effettività da parte dal giudice penale *post factum*, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.

Infatti, ciò che si chiede all'ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei Reati della medesima *species*, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione ("*nemo ad impossibilia tenetur*").

Ancora, si ricorda che il Modello Organizzativo anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all'ente.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

3.4.2. Cenni sulle linee guida categoriali

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma 3 dell'art. 6, che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

In attuazione di siffatto disposto normativo, Confindustria, l'ABI – Associazione Bancaria Italiana

ed altre Associazioni nazionali di categoria¹⁶ hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie Linee Guida (di seguito complessivamente definite le “Linee Guida di categoria”) per l’adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa, operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.

Per l’elaborazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la BCC ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalle suddette Linee Guida, sostanziando un vademecum di supporto agli Associati impegnati nell’elaborazione del proprio Modello.

¹⁶ Confindustria già nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021, inoltre nel dicembre 2018 sono stati emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori contabili, ABI, Consiglio Nazionale Forense Confindustria Confindustria, “I Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”;

4. Descrizione di BCC del Garda: assetto di governance e organizzativo

La Banca ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario, mediante la sottoscrizione del Contratto di Coesione¹⁷, ha aderito al Gruppo BCC Iccrea formatosi il 4 marzo 2019 nell'ambito della riforma del Credito Cooperativo Italiano.

La Banca in virtù del Contratto di Coesione di cui sopra, è assoggettata alla direzione e al coordinamento esercitato da parte della Capogruppo Iccrea Banca ai sensi dell'art. 2497 c.c. Essa, nell'ambito del Gruppo BCC Iccrea, si configura come *Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento*, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 23 del T.U.B., nonché *Banca Affiliata* ai sensi del punto 3 dell'art. 2359 c.c.

4.1 Descrizione della Banca di Credito Cooperativo

La BCC del Garda nasce nel mese di ottobre del 1995 ed è il risultato di una serie di operazioni di aggregazione tra banche di credito cooperativo nel territorio della provincia di Brescia, Verona, e Mantova che a partire dal 1970 hanno portato all'incorporazione nella Cassa Rurale di Montichiari delle altre Cooperative di Credito operanti nei Comuni di Calcinato, Molinetto di Mazzano, Vesio di Tremosine e Padenghe sul Garda. Le Banche di Credito Cooperativo - originariamente denominate Casse Rurali - sono nate tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 con lo scopo, ispirato dal magistero sociale della Chiesa, di facilitare l'accesso al credito alle fasce umili delle popolazioni rurali, soprattutto agricoltori ed artigiani.

L'espressione formale di tale identità è data dall'articolo 2 dello statuto delle BCC e dalla Carta dei Valori, in cui vengono dichiarati finalità, valori e principi di riferimento.

Tale disposto, infatti, recita come: *"Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci."*

Per i dettagli relativi alla descrizione della Banca si rinvia alla sezione "Storia" della pagina "Banca" del sito internet della Banca raggiungibile al percorso: <https://www.bccgarda.it>.

4.2. Modello di Governance

La BCC del Garda così come la Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento un sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale"¹⁸.

¹⁷ Stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti.

¹⁸ Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea; Contratto di Coesione, p. 16.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, le cui competenze sono definite dalla legge e dallo Statuto, è l'organo rappresentativo della compagine societaria e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si dota di norme interne che disciplinano le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni e delle modalità di assunzione delle delibere e delle conseguenti verbalizzazioni.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza delle Assemblee.

Il Consiglio, in caso di rinnovo totale dell'organo o di cooptazione degli amministratori, individua la composizione qualitativa e quantitativa ottimale dell'Organo Aziendale stesso, tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Capogruppo.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Banca sono eletti dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dello Statuto e del Regolamento elettorale.

L'Assemblea della Banca nomina autonomamente i rispettivi amministratori, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento¹⁹ e dello Statuto²⁰.

Gli amministratori possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento²¹ e nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della BCC del Garda agisce nel rispetto degli obblighi di legge sull'agire informato²² e nella consapevolezza degli obblighi regolamentari esplicitati, fra l'altro, nelle disposizioni di Banca d'Italia.

Esso si dota di un proprio regolamento interno.

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa di Gruppo²³, nonché nei limiti imposti dall'art. 2381 del c.c. e dalle Disposizioni di Vigilanza²⁴, il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei componenti proprie attribuzioni, determinandone in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

¹⁹ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

²⁰ Sul punto si veda il Contratto di Coesione, art. 5.1.1 dove è previsto che "La Capogruppo, sulla base della documentazione presentata e tenendo conto dell'esigenza di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo nonché dell'esigenza che sussistano le condizioni necessarie ai fini dell'esercizio da parte della Capogruppo dell'attività di direzione e coordinamento, valuta l'adeguatezza di ciascun candidato al fine di assicurare la sana e prudente gestione del Gruppo Bancario Cooperativo (c.d. "valutazione di merito"). La Capogruppo, una volta effettuate le proprie valutazioni, trasmette a ciascuna Banca Affiliata l'esito della consultazione con l'indicazione dei candidati per i quali la Capogruppo rilascia parere favorevole alla candidatura e le eventuali indicazioni che ritiene utile fornire alla Banca Affiliata. In caso di mancato gradimento della Capogruppo, le Banche Affiliate in regime di gestione ordinaria sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina".

²¹ Cfr. Art. 26 del TUB e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

²² Art. 2381, comma 6, del codice civile: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".

²³ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²⁴ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Par. 2.2, lett. d).

All'atto di adozione del presente Modello, la BCC ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da **11** componenti. E' previsto tuttavia che con il rinnovo cariche che sarà stabilito dall'Assemblea di approvazione del Bilancio 31.12.23 il numero dei consiglieri si riduca a 9.

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo provvede a deliberare nelle materie delegate dal Consiglio d'Amministrazione ed a riferire periodicamente allo stesso sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale.

Il Comitato è strutturato sulla base di quanto previsto dal Regolamento del Comitato Esecutivo. In materia di autovalutazione degli Organi della Banca assicura lo svolgimento del proprio processo di autovalutazione nel rispetto dei principi definiti dalla relativa Politica di Gruppo²⁵. All'atto di adozione del presente Modello, la BCC ha nominato un Comitato Esecutivo composto da **5** componenti. E' previsto tuttavia che con il rinnovo cariche che sarà stabilito dall'Assemblea di approvazione del Bilancio 31.12.23 il numero dei consiglieri si riduca a 3.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dello Statuto e del regolamento elettorale, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili delle rispettive Società.

I sindaci possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente²⁶ e dallo Statuto.

L'Assemblea della Banca Affiliate provvede autonomamente alla nomina dei sindaci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento²⁷ e dello Statuto.

All'atto di adozione del presente Modello 231, la BCC ha nominato un Collegio Sindacale composto da 3 componenti.

Il Collegio Sindacale della BCC si dota di un proprio regolamento interno.

Controllo legale dei conti

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010, l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisore legale dei conti a una Società di Revisione che deve essere rispettare i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle norme applicabili. La Capogruppo definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il revisore legale e i soggetti appartenenti al relativo *network*. Le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento si impegnano a recepire tali direttive per mezzo di regolamenti interni.

Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Inoltre, allo stesso spetta di verificare se il bilancio di esercizio individuale e consolidato rappresenta

²⁵ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²⁶ Cfr. art. 26 del TUB e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

²⁷ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2. Sul punto si veda anche la nota n 52.

una visione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto verificato. Esprime, da ultimo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

Direttore Generale²⁸

La nomina del Direttore Generale compete al Consiglio di Amministrazione della stessa. La Capogruppo verifica preventivamente il rispetto, da parte della Banca, delle Politiche di Gruppo che stabiliscono i criteri di selezione degli Esponenti Aziendali e fornisce un parere motivato sulla scelta del nominativo proposto dalla BCC.

Vicedirettore Generale


Il Vice Direttore coadiuva il Direttore Generale in tutte le attività a lui assegnate. Il Vice Direttore Generale assume le stesse prerogative del Direttore Generale, ogniqualvolta si presentino casi di assenza o impedimento contestuale del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale Vicario.

²⁸ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

4.3. Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo

La Banca risulta dotata di un Organigramma e di un Regolamento interno che definiscono ruoli, mansioni e responsabilità.

In particolare, la struttura organizzativa della BCC è articolata come da schema seguente:



Le Responsabilità delle funzioni aziendali e l'Organigramma sono disponibili tempo per tempo nel documento "Regolamento Interno" pubblicato nella Intranet aziendale.

4.3.1 Ambiti di Direzione e Coordinamento

La Banca è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Capogruppo ex artt. 2497 e ss. c.c., negli ambiti puntualmente richiamati nel Regolamento del Gruppo Iccrea e nel Contratto di Coesione ai quali si rimanda²⁹.

²⁹ Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea p. 27 e ss. e Contratto di Coesione p. 14 e ss. Nel Regolamento (p. 16 e ss.) sono, altresì, disciplinati gli strumenti mediante i quali la Capogruppo esercita l'attività di direzione e coordinamento.

4.3.2 Contratti di servizio Infragruppo

I servizi svolti dalla Capogruppo e dalle altre Società del Gruppo (specificatamente Società del Perimetro Diretto) sono forniti in base a specifici contratti (c.d. accordi di servizio), che disciplinano la descrizione delle attività sottostanti il servizio erogato, la remunerazione dello stesso e, qualora richiesto dalle politiche e dalla normativa di riferimento, i Service Level Agreement (“SLA”)³⁰.

In particolare, in caso di *outsourcing*, tali accordi sono predisposti nel rispetto delle politiche di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali e in conformità delle Disposizioni di Vigilanza.

L’elenco puntuale dei servizi esternalizzati è contenuto nella relazione annuale presentata al Consiglio di Amministrazione dal Referente Esternalizzazioni e Servizi ICT Critici (RES).

³⁰ Il Contratto di Coesione, Allegato 4 “Servizi e corrispettivi da riconoscere alla Capogruppo” distingue tra (a) Servizi di Classe 1 “Attività di indirizzo strategico e generale e Attività operative per il GBC” e (b) Servizi di Classe 2 “Ulteriori servizi offerti”.

5. Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di settore, il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Banca Affiliata devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Il sistema di procure e deleghe è disciplinato in via principale nel Regolamento poteri di firma, nel Regolamento dei poteri in materia di erogazione del Credito e di passaggio a sofferenze tempo per tempo in vigore.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Banca Affiliata. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative della BCC, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

6. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati.

In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe e di procure adottato dalla BCC. Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari si ispirano ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale. Nella definizione del procedimento adottano strumenti consolidati nella prassi amministrativa.

7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

7.1 La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento

Tenendo conto della normativa di settore, delle istruzioni delle Autorità di Vigilanza, nonché delle Linee Guida di settore nonché delle Linee Guida redatte dalla Capogruppo in forza del Contratto di Coesione, si è provveduto ad adottare ed aggiornare nel tempo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Da ultimo l'intervento di aggiornamento del Modello si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le *best practice* applicabili:

I: Avvio del progetto

Sulla base della decisione assunta dall'O.d.V. e sottoposta (e quindi approvata) dal C.d.A. nella seduta del 6 dicembre 2022 la BCC ha stabilito dunque di procedere ad ulteriore aggiornamento (quindi successivo a quello recentemente operato c.f.r. Delibera del C.d.A. del 21 dicembre 2021) del Modello di Organizzazione e Gestione partecipando ad iniziativa in tal senso organizzata dalla Federazione Lombarda delle BCC con il supporto del consulente esterno, Nexen s.p.a.

II: Ricognizione informativa e documentale

- La fase del progetto è consistita nella condivisione metodologica operata a livello regionale nell'ambito di un opportuno tavolo di coordinamento cui hanno partecipato gli O.d.V. di tutte le BCC partecipanti al progetto federale con il supporto dei consulenti di Nexen. E' stata pertanto operata una ricognizione documentale e si è svolto un confronto tra gli ODV partecipanti al progetto a livello regionale e i consulenti. Ad esito di tale attività sono state condivise le c.d. "buone prassi" ai fini della redazione delle componenti documentali specifiche nel loro insieme costituenti "il Modello":
- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare Interno;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Matrici di Mappatura dei rischi reato;

III Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili, reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei reati

La prima fase del processo di Risk Assessment si è basata sulla individuazione, identificazione e mappatura, nell'ambito dei singoli processi aziendali, delle aree e delle relative attività che sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto). Nell'ambito di tale attività è stata condotta una preliminare analisi dell'assetto organizzativo della BCC, dei processi gestiti e dei servizi erogati. La mappatura delle aree a rischio ha tenuto conto della diversa natura delle singole aree a seconda della categoria di reati rilevanti. L'esito di questa ricognizione è confluito nel Data Base per il Risk Assessment utilizzato dalla Banca.

IV: Valutazione del grado di rischio potenziale, dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli) e del rischio residuo

La valutazione del grado di rischio potenziale deriva dalla valutazione della frequenza/probabilità dell'attività "sensibile" (in termini di frequenza di svolgimento del processo) e valutazione della severità d'impatto (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.). Il Rischio Potenziale rappresenta, in sostanza, la valutazione sintetica del singolo evento rischioso il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto o indiretto di natura sanzionatoria, finanziaria o reputazionale.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio residuo è effettuata una valutazione del rischio reato sulla base della valutazione di adeguatezza e di efficacia dei presidi (procedure, controlli interni e controlli esterni), al fine di ottenere una valutazione della rischiosità residua, ovvero il rischio a cui la BCC è effettivamente esposta.

Nell'ambito del Data Base di Risk Assessment sono riportate puntualmente sia le valutazioni del rischio, sia gli elementi di presidio del processo/attività sensibile. Il riferimento ai processi è stato effettuato sulla base del documento denominato "*Macro processi e processi di gruppo allegato alla politica di gruppo in materia di tassonomia dei processi*" che contiene la Tassonomia dei processi utilizzata dalla Banca.

V: Personalizzazione del modello

L'attività di assessment è stata svolta sulla base delle indicazioni metodologiche e degli strumenti operativi e le linee guida di settore così come condivisi a livello regionale, atti a

facilitare la Banca nel riscontro dei presidi organizzativi e procedurali idonei alla prevenzione delle fattispecie di illecito contenute nel decreto.

Le attività di analisi sono state effettuate attraverso:

- Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della Banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete);
- Individuazione della probabilità di accadimento del reato in relazione alla specifica attività sensibile precedentemente individuata;
- Calcolo dello scoring, del singolo rischio determinato dall'incrocio tra la valutazione dell'efficacia dei controlli, la probabilità di accadimento e l'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

Nei mesi di ottobre e novembre 2023, come meglio poi indicato nel punto successivo, è stata condotta da parte dei consulenti incaricati, con il supporto della funzione di segreteria dell'O.d.V. e la supervisione dell'O.d.V. della BCC, l'attività di aggiornamento del risk assessment sul perimetro operativo della Banca, intervenendo sul database di riferimento, con il coinvolgimento (si sono svolti appositi incontri individuali) dei responsabili dei processi aziendali sensibili ed, in particolare, del personale di seguito dettagliato:

UNITA' OPERATIVA
Ufficio Marketing Operativo
Ufficio Analisi Crediti
Ufficio Intermediazione e Consulenza Finanziaria
Ufficio Controllo di Gestione
Ufficio relazioni con le F.A.C.
Area Retail
Funzione AML
Area Credito Ordinario
Ufficio Risorse Umane
Direzione Tesoreria e Finanza Proprietaria \ Ufficio Consulenza Finanziaria

Area Private
Ufficio Tecnico
R.S.P.P.E.
Ufficio Banca assicurazione
Ufficio Fidi
Ufficio Mutui
Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci
Direzione Amministrazione, Comunicazione e Segreteria \Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione
Ufficio Contabilità Generale
Area Organizzazione\Ufficio Organizzazione
Area Corporate
Ufficio Sorveglianza Crediti
Direzione Commerciale
Ufficio Legale e Contenzioso

VI Revisione del modello a cura dell'ODV

La bozza dell'elaborato finale redatto dai consulenti con la collaborazione della struttura ed è stato infine oggetto di rilettura e revisione da parte dell'ODV della BCC.

7.2 Struttura e componenti del Modello

Il Modello della Banca quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti Componenti:

- Parte Generale;
- Allegato 1 - Parte Speciale;
- Allegato 2 - Sistema Disciplinare Interno;
- Allegato 3 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Allegato 4 - Matrici di Mappatura dei rischi reato;

Documenti a supporto del Modello sono inoltre:

- il Data Base di Risk Assessment (versione novembre - 2023);
- la Relazione di sintesi sui rischi 231/01 (versione novembre - 2023).

Il Codice Etico di Gruppo, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di Whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale sono, invece, individuate le Aree a Rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree per tutte le categorie di reato ritenute configurabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuate:

- i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna Area a Rischio le attività "sensibili", le funzioni e/o i servizi che operano nell'ambito di tali aree o delle attività "sensibili" e i Reati astrattamente perpetrabili;
- iii) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:
 - a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
 - b. l'individuazione degli specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
 - c. la **veridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Autorità di Vigilanza;
- iv) una sintetica elencazione dei principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni

- società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo,
- a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
 - d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
 - e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
 - f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

8. Codice etico

Così come previsto dalle Linee Guida di settore il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha emanato un Codice Etico di Gruppo applicabile a tutte le Banche del Gruppo. Tale Codice, parte integrante del Modello della Banca Affiliata, definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli stakeholder devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

9. Sistema disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La BCC ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare che è parte integrante del presente Modello, il quale definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, lett. d) del Decreto in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del soggetto segnalante atti illeciti,

nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rilevano infondate (cfr normativa c.d. *Whistleblowing*).

10. L'organismo di vigilanza

10.1 La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'art. 6, comma 4 bis del Decreto prevede che il ruolo e le funzioni di Organismo di Vigilanza possano essere attribuite al Collegio Sindacale. L'Organo Amministrativo della Banca ha, pertanto, ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale della BCC³¹.

Pertanto, l'Organismo si configura come funzione collegiale composta da tre membri, di cui uno avente ruolo di Presidente, coincidenti con i membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'accettazione dell'incarico sindacale comporta anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in seno all' relazione alla funzione di Organismo di Vigilanza³².

L'OdV della BCC in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di settore, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio, e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di competenze, strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello³³;

³¹ Per le Banche tale opzione è suggerita quale soluzione preferenziale dall'Autorità di vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 c.s.i., Parte I, Cap. 3, Sez. II, Par. 4) nonché indicata come preferibile dalla Capogruppo nel Regolamento di Gruppo.

³² Si vedano Linee Guida di Confindustria, "par. 2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc", p. 87 e art. 2382 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

³³ Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 giugno 2014, in occasione della decisione di conferire al Collegio Sindacale l'incarico di Organismo di Vigilanza, ha confermato l'assegnazione di un autonomo budget di spesa di Euro 100.000,00 da utilizzare per le finalità e necessità individuate dall'O.d.V. tempo per tempo, il tutto fatta salva la facoltà da parte del Consiglio di modificare lo stesso. Questo budget, successivamente tempo per tempo costantemente confermato in sede di rinnovo triennale dei componenti dell'O.d.V., assolve alla finalità di conferire all'Organismo quell'autonomia ritenuta necessaria, anche in termini di spesa, per svolgere al meglio la propria funzione. L'O.d.V. ha sempre ritenuto e tutt'ora ritiene l'ammontare di tale budget congruo alle proprie esigenze operative.

- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

10.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo della BCC, nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione legale;
 - iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la BCC o altre Società/BCC dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso possono considerarsi le *best practice*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.
- Inoltre, con riferimento ai sindaci/ quali componenti dell'OdV, si rileva che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco e di conseguenza dall'incarico di componente dell'OdV della BCC.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

10.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

Come previsto dalle Linee Guida di settore in relazione all'ipotesi dell'attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale, la durata dell'incarico di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale è pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.

Nel caso di coincidenza tra il Collegio Sindacale e l'OdV, la cessazione dell'ufficio di sindaco pone termine all'incarico e ai compiti rientranti in tale ufficio³⁴.

³⁴ Per le cause di cessazione dell'OdV, stante la coincidenza con il Collegio Sindacale, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 2400 e ss. del codice civile.

10.4 Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
 - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - monitorare l'adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziato dall'Organo Amministrativo.

10.5 Il Regolamento dell'OdV

L'OdV redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, sono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Il Regolamento ODV e le relative modifiche è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

10.6 Il budget di dotazione

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'ente può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget allo stesso assegnato, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'Organo Amministrativo, con

contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV³⁵. Si rinvia a quanto in precedenza al riguardo già segnalato al Par. 10.1.

10.7 Flussi informativi e segnalazioni

Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*". La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le modalità di realizzazione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza sono disciplinate all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e comunicati alle strutture organizzative competenti.

Nell'ottica di una gestione integrata dei flussi informativi intercorrenti tra i diversi soggetti aziendali coinvolti nel funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, ferma restando l'autonomia della BCC e dell'OdV nella predisposizione dei propri flussi informativi, sono previsti specifici flussi di comunicazione dalle Funzioni di Controllo riportati specificatamente nella regolamentazione interna³⁶:

L'Organismo di Vigilanza riceve, altresì, dal Datore di Lavoro (o soggetto da esso delegato), una relazione annuale, preventivamente condivisa con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), sulle attività svolte nel periodo in esame. Tale relazione ha lo scopo di attestare la regolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/2001.

I flussi informativi verso l'OdV, formalizzati nel Protocollo per la gestione delle informazioni verso l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, possono essere trasmessi a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza organismodivigilanza@garda.bcc.it.

Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

³⁵ Si rinvia al contenuto della Nota 33.

³⁶ Cfr. "Politica di Gruppo in materia di coordinamento delle Funzioni Aziendali di Controllo e Schema dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari" tempo per tempo vigente.

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV riguarda, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Sistema di segnalazioni di violazioni (c.d. Whistleblowing)

Stante l'assoggettamento della BCC alla normativa settoriale regolante le segnalazioni di violazioni ex art. 52 bis TUB, nonché ad ulteriori normative che prevedono la definizione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, fra cui l'articolo 6, commi 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001, la BCC del Garda si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni.

Per la gestione di tali segnalazioni la BCC recepisce la Politica di Gruppo tempo per tempo vigente in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni nella quale viene disciplinata in maniera organica e strutturata, fra le altre, la gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 231/01³⁷ ed adottato il sistema di gestione delle segnalazioni di Gruppo interamente gestito in modalità informatica.

La Banca è intervenuta (cfr delibera C.d.A. 19 dicembre 2023)³⁸ in materia anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Capogruppo recependo a livello organizzativo e di adeguamento della normativa interna (e delle modalità di comunicazione alla clientela e non) quanto previsto dalle novità legislative.

³⁷ Si precisa che la normativa di gruppo disciplina la gestione di tutte le segnalazioni a cui le società sono assoggettate in forza della normativa di vigilanza e della normativa di riferimento, incluso il D.lgs. 231/01.

³⁸ Direttiva di indirizzo e coordinamento n. 1524_2023 e 1561_2023;

11. Aggiornamento e revisione del Modello 231

L'Organo Amministrativo, nella propria autonomia gestionale, è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del proprio Modello, della documentazione a esso correlata, della valutazione e della gestione dei rischi inerenti nonché della nomina dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere previsti da parte della BCC degli iter di aggiornamento del Modello semplificati nel caso, ad esempio, in cui le modifiche al Modello e ai Protocolli siano formali.

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle Funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative³⁹.

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, *ivi* incluso il Codice Etico, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di Componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei Reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Il Modello viene, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica in ottica di un eventuale aggiornamento, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D. Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business se queste impattano sul modello stesso;
- rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di parti di esso;
- segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

12. Comunicazione, diffusione del modello e formazione

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

³⁹ Con riferimento alle modifiche normative impattanti sul D. Lgs. 231/01 la BCC potrà essere destinataria di comunicazioni da parte della Capogruppo riguardanti le suddette modifiche e gli impatti sui diversi documenti che compongono il Modello che dovranno essere modificati in autonomia dalla BCC stessa.

12.1 Comunicazione e diffusione del Modello

La BCC del Garda da piena pubblicità al Modello 231 adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la BCC del Garda è costantemente impegnata ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla BCC, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante invio di copia elettronica integrale del Modello, nonché mediante idonei strumenti divulgativi, quali la pubblicazione sull'intranet aziendale.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta ovvero tramite pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet della BCC, oltre alla messa a disposizione del Codice Etico di Gruppo.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connesse, da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello della BCC e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico di Gruppo è messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet di Iccrea e della BCC. La Banca inoltre pubblica sul proprio sito internet la Parte Generale del Modello.

12.2 L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, è sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso ~~deve~~ ~~illustrare~~ le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della BCC, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della BCC.

In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico che ne

è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative, di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla BCC, operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello. Specifica attenzione è riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

13. Catalogo dei reati presupposto⁴⁰

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.⁴¹

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)⁴²;*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)⁴³;*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁴⁴;*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)⁴⁵;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)⁴⁶;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)⁴⁷;*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)⁴⁸;*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁴⁹;*
- *concussione (art. 317 c.p.)⁵⁰;*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁵¹;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)⁵²;*
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁵³;*
- *traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)⁵⁴.*

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi*

⁴⁰ Alla data del 15 luglio 2022

⁴¹ Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴² Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.

⁴³ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.

⁴⁴ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

⁴⁵ Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

⁴⁶ Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs 10 aprile 2018 n. 36.

⁴⁷ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

⁴⁸ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁹ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁰ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵¹ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵² Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵³ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁴ Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n .3.

- atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)⁵⁵;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)⁵⁶;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)⁵⁷;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);*
- *delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. n. 286/98);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)⁵⁸.*

⁵⁵ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁶ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁷ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁸ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

Art. 25-ter, Reati societari:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);*

- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)*⁵⁹;
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)*⁶⁰;
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*;
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*;
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*.

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*;
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*;
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*;
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)*;
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*;
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*;
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.)*;
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*;
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*;
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*;
- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*;
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)*;
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*;
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)*⁶¹;
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*;
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*;
- *tratta di persone (art. 601 c.p.)*;
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*;
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*⁶²;
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*.

⁵⁹ Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

⁶⁰ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶¹ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶² Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

Art.25-sexies, Abusi di mercato

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 ⁶³);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁶⁴ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)⁶⁵, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁶⁶, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁶⁷ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁶⁸ e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)⁶⁹.

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁷⁰

- *indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)⁷¹;*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *Frode informatica (art. 630-ter)⁷².*

Art.25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore:

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁷³:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*

⁶³ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶⁴ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

⁶⁵ Così come modificato dall'art. 12 comma 3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

⁶⁶ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁷ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁸ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁷⁰ Introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

⁷¹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁷² Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁷³ Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt. 259 e 260⁷⁴ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993*
- *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.*

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)⁷⁵.

Reati richiamati rispettivamente, dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998.

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654⁷⁶).

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive",
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

⁷⁴ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

⁷⁵ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

⁷⁶ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018.

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁷⁷;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁷⁸;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁷⁹.*

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando⁸⁰

- *nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);*
- *nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);*
- *per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);*
- *nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);*
- *nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);*
- *nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);*
- *nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);*
- *di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).*

⁷⁷ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁸ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁹ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁸⁰ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁸¹.

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁸².

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);*

Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati– presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

⁸¹ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁸² Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.